

Parchi Scientifici e Tecnologici

I PST e le loro finalità

I **Parchi Scientifici e Tecnologici** promuovono, sviluppano e quindi coordinano la ricerca e l'innovazione in ambiti territoriali determinati. Sono costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, con partecipazione maggioritaria di privati. Ne fanno parte Istituti di istruzione universitaria, enti pubblici e privati, centri di ricerca pubblici e privati, imprese.

Documentazione

Tratto da sito del MIUR

http://www.miur.it/0003Ricerca/0143Integr/0479I_parc/index_cf3.htm

15/09/04

Fonti giuridiche

- **Intesa di programma del 7/12/1990** tra i Ministeri del Bilancio, dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica e degli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno
- **D.L. 17/05/1996, n°265 art. 5** con il quale si prevede la possibilità, per i Parchi Scientifici e Tecnologici indicati nel D.M. 25/03/1994, di essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti
- **D.L. 27/05/1996, n°289 art.2** con il quale si prevede la possibilità, per i Parchi Scientifici e Tecnologici indicati nel D.M. 25/03/1994, di finanziare anche lo studio di fattibilità dei citati progetti
- **Legge 5/11/1996, n° 573**

Intesa di programma del 7 dicembre 1990

Intesa di programma dello 07.12.1990

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PREMESSO che l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno

Fonti giuridiche per PST dal sito del MIUR – settembre 2004

1990-92 approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990 prevede l'avvio del progetto strategico "Parchi Tecnologici" caratterizzati come strumenti delle politiche di sviluppo centrate sulla diffusione dell'innovazione;

PREMESSO che tra gli obiettivi prioritari della politica della ricerca esposti nelle linee di politica economica a medio termine, approvate dal Consiglio dei Ministri, è incluso quello della realizzazione di "Parchi Scientifici" per favorire l'aggregazione di competenze scientifiche e tecnologiche, favorire il trasferimento tecnologico alle imprese minori, sviluppare le sinergie tra soggetti pubblici e privati, Università, enti pubblici di ricerca e imprese, con priorità nel Mezzogiorno;

PREMESSO che la Comunità Economica Europea ha messo a punto un quadro programmatico di politiche e di interventi a sostegno della ricerca e di stimolo dell'innovazione tecnologica con il fine di rafforzare le basi dell'industria europea per renderla più competitiva sul mercato internazionale; che nei nuovi indirizzi comunitari traspare il riconoscimento del ruolo determinante dei "vantaggi tecnologici" per lo sviluppo delle aree svantaggiate della Comunità concretizzato nella revisione delle strategie e degli strumenti di gestione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, all'interno del quale sono stati attivati programmi promozionali per ridurre le disparità regionali nei vantaggi tecnologici;

CONSIDERATO che le competenze del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno prevedono, tra l'altro, il potenziamento delle strutture tecnico-scientifiche delle connesse attività di ricerca, sviluppo e formazione professionale nelle aree meridionali, ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno;

CONSIDERATO che le competenze istituzionali del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nell'ambito della programmazione e coordinamento della ricerca prevedono, tra l'altro, la promozione di iniziative volte all'integrazione ed al potenziamento delle tre reti di ricerca nazionale: Università, enti pubblici di ricerca, industrie, anche al fine di favorire il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, specie alle medie e piccole industrie, attraverso un'azione sinergica tra programmi pubblici e privati;

CONSIDERATE le competenze istituzionali del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica in ordine alla politica economica e degli investimenti pubblici;

CONSIDERATO che le aree meridionali presentano una sostanziale carenza di strutture dedicate alla ricerca scientifica e tecnologica, specie nei settori a più elevata innovatività, quali quelli delle biotecnologie, dei materiali innovativi, dell'informazione, e che spesso tali strutture non dispongono delle potenzialità di risorse necessarie per lo sviluppo di programmi ad ampio respiro e con le opportune collaborazioni internazionali, e che pertanto per tali aree assume rilevanza una strategia mirata a generare e sostenere capacità e processi innovativi polivalenti nei quali coinvolgere una molteplicità di fattori e di attori sociali;

CONSIDERATO che l'Intesa stipulata dai Ministri in data 19 dicembre 1989, avente come oggetto il "potenziamento delle strutture edilizie e delle connesse attrezzature della rete universitaria meridionale", ha, tra l'altro, come obiettivo quello di rafforzare il raccordo tra Università, centri pubblici di ricerca e imprese e di promuovere la ricerca scientifica;

CONSIDERATO che gli studi preliminari condotti congiuntamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dall'Ufficio del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno hanno confermato la valenza dei Parchi Scientifici e Tecnologici, variamente individuati a seconda dell'intensità di presenza della componente di ricerca fondamentale o di base e della componente di ricerca orientata e imprenditoriale, quale strumento prioritario per lo sviluppo socio economico del Mezzogiorno e per la crescita del suo sistema industriale, attraverso una stretta integrazione tra competenze scientifiche, tecnologiche e produttive;

CONSIDERATO che i Parchi Scientifici e Tecnologici, nella varietà di tipologia strutturale, di indirizzo e di obiettivi, si configurano come Sistemi Organizzati sul territorio, promossi da soggetti pubblici e privati, dotati di strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, nonché di strutture gestionali idonee, tra l'altro, a facilitare il trasferimento di tecnologia e di capacità manageriali alle organizzazioni negli stessi localizzate, ed in grado di amplificare l'integrazione con Università e centri di ricerca pubblica e di promuovere l'alta formazione e

Fonti giuridiche per PST dal sito del MIUR – settembre 2004

la crescita di iniziative imprenditoriale, specie nel settore delle medie e piccole industrie, prevalentemente sui processi e/o prodotti ad elevato contenuto tecnologico e, comunque, interessanti il sistema economico produttivo locale;

CONSIDERATO che i Parchi Scientifici e Tecnologici possono rappresentare i referenti strategici per l'aggregazione coordinata a livello territoriale ed istituzionale delle conoscenze dirette e/o indirette rivenienti dalla molteplicità delle iniziative attivate con diversi strumenti propri dell'intervento ordinario e straordinario, in grado di stimolare ed accelerare nel Mezzogiorno la produzione e la mobilità di risorse scientifiche e tecnologiche e la diffusione dell'innovazione, attraverso la promozione di attività di ricerca e sviluppo, di formazione, di circuiti informativi e più in generale, di conoscenze tecniche, imprenditoriali e manageriali;

CONSIDERATO che la presente Intesa è finalizzata ad incrementare l'offerta e la domanda di ricerca attraverso la promozione di iniziative nelle aree meridionali che consentano la concentrazione di competenze di elevata qualificazione, in coerenza con le linee generali di sviluppo della ricerca nazionale ed in armonia con le iniziative comunitarie, e stimolino la propensione a trasferire sul territorio, integrandosi, le capacità maturate per favorire la crescita socio culturale ed economico produttiva del Mezzogiorno;

CONSIDERATO che gli interventi oggetto dell'Intesa si riferiscono sia alla realizzazione di insediamenti di soggetti pubblici e privati, sia alla gestione di attività di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico e che tendono a sollecitare ulteriori insediamenti produttivi nelle aree meridionali contribuendo a creare un habitat più favorevole, anche sotto il profilo della salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

CONSIDERATO che gli interventi richiamati, per la complessità e la novità, richiedono azioni di accompagnamento e di verifica sul campo, di promozione e di incentivazione per attivare cooperazione e sinergie tra imprese, Università e sistema scientifico della ricerca pubblica e privata, nonché meccanismi di coordinamento, di standardizzazione, di integrazione e di omologazione per l'uso efficiente ed efficace delle risorse finanziarie;

ATTESA l'esigenza di una definizione e di una gestione coordinate e congiunte degli interventi nel settore, afferenti alle diverse amministrazioni, al fine di esaltare gli effetti positivi delle singole azioni;

STIPULANO la seguente intesa di programma avente per oggetto "Lo sviluppo dei Parchi Scientifici e Tecnologici nelle aree meridionali"

ART.1

(Oggetto dell'Intesa di Programma)

1. La presente Intesa di Programma tra il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha come oggetto la definizione degli obiettivi, degli interventi e delle azioni tra loro collegate funzionalmente per la promozione e lo sviluppo di Parchi Scientifici e Tecnologici nelle aree meridionali, al fine di:
 - a. perseguire il riequilibrio territoriale, anche a livello regionale, in termini di insediamenti ad elevata qualificazione dedicati alla ricerca, all'alta formazione ed al trasferimento tecnologico;
 - b. promuovere la partecipazione di una molteplicità di soggetti scientifici, tecnici, economici e finanziari, di natura sia pubblica che privata, anche per stimolare il riequilibrio tra investimenti pubblici e privati nel settore ricerca e dell'innovazione;
 - c. rafforzare l'integrazione tra le tre reti di ricerca nazionali: Università, enti pubblici di ricerca, imprese, anche attraverso la disponibilità di servizi avanzati di gestione e di sperimentazione;
 - d. diffondere lo sviluppo tecnologico nei diversi contesti imprenditoriali favorendo la crescita di un sistema produttivo avanzato, diversificato e distribuito, con particolare riferimento a medie e piccole imprese anche ad elevata tecnologia;
 - e. sviluppare sistemi di ricerca e produzione competitivi a livello internazionale,

Fonti giuridiche per PST dal sito del MIUR – settembre 2004

anche per una attiva presenza nei programmi comunitari.

1. La presente Intesa è preordinata alla realizzazione del Progetto Strategico Parchi Tecnologici previsto nell'aggiornamento del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990.

ART.2

(I Parchi Scientifici e Tecnologici)

1. Il Parco Scientifico e Tecnologico si configura come un Sistema Organizzato sul territorio di strutture, risorse, competenze ed attività, impegnato, tra l'altro, sui seguenti obiettivi:
 - a. promuovere la valorizzazione ed il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie nel sistema economico-sociale meridionale, in particolare nel sistema delle piccole e medie imprese, anche mediante lo sviluppo di attività congiunte con grandi aziende;
 - b. realizzare programmi cooperativi (Università, Organismi Scientifici, Imprese) di ricerca pre-competitiva, orientata e industriale a sostegno dello sviluppo, della progettazione, della concezione e della messa a punto di nuovi prodotti, in particolare nei settori industriali ad alto contenuto scientifico ed innovativo;
 - c. sviluppare e realizzare servizi avanzati per stimolare e sostenere la crescita locale e la creazione di imprese basate su nuove conoscenze;
 - d. promuovere e realizzare programmi cooperativi, favorendo la partecipazione di piccole e medie imprese, finalizzati, tra l'altro, ad accelerare le applicazioni produttive e la immissione sul mercato delle nuove tecnologie diffusive;
 - e. promuovere e sostenere lo sviluppo locale di qualificati servizi, in particolare per le piccole e medie imprese, in materia di finanziamenti, di commercializzazione, di tecnologia, nonché di servizi tecnici;
 - f. organizzare ambienti, servizi comuni, supporti manageriali, servizi di assistenza, per sostenere lo sviluppo e la gestione di piccole imprese di nuova creazione.

ART.3

(Procedure di attuazione degli interventi)

1. I soggetti promotori di un Parco Scientifico e Tecnologico devono predisporre un progetto di massima, da inoltrare a ciascuna Amministrazione partecipante all'Intesa per l'attivazione di coordinati procedimenti istruttori, articolato nei seguenti punti:
 - a. definizione delle specializzazioni scientifiche e tecnologiche o settoriali previste dal Parco, dei programmi di attività e dei soggetti, imprenditoriali e non, potenzialmente interessati all'insediamento nel Parco stesso;
 - b. analisi sul potenziale impatto economico-sociale del Parco, sulle interrelazioni disciplinari e produttive con le altre iniziative presenti nel bacino di utenza meridionale, nonché sulla integrazione coordinata nel sistema della ricerca nazionale in coerenza con le linee programmatiche di sviluppo generale ed in armonia con le azioni comunitarie;
 - c. individuazione delle esigenze dei soggetti potenzialmente interessati all'insediamento, per quanto riguarda le strutture fisiche ed i servizi;
 - d. descrizione delle infrastrutture fisiche, territoriali, ambientali disponibili o necessarie;
 - e. indicazione del tipo di organizzazione prescelto, anche in via previsionale, per stimolare il coinvolgimento di interlocutori a livello locale e delle linee di azione individuate per favorire la creazione di rapporti tra istituti di ricerca e imprese e di collegamento tra le imprese operanti nel Parco;
 - f. piano finanziario generale dell'iniziativa, con l'indicazione dei canali di finanziamento pubblico e privato che si prevede di attivare, ivi compresi quelli comunitari se praticabili;
 - g. piano attuale e di sviluppo dei collegamenti a livello europeo ed internazionale, nonché del marketing e della promozione del Parco;
 - h. piano programmatico sulla gestione generale del Parco e programma di

Fonti giuridiche per PST dal sito del MIUR – settembre 2004

formazione dei quadri dirigenti.

1. Ai fini dell'attivazione di coordinati procedimenti istruttori è istituita una Commissione Tecnico-scientifica composta da nove membri, tre per ciascuno delle Amministrazioni partecipanti all'Intesa, che svolge la propria attività presso la sede del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.
2. Contestualmente alla stipula della presente Intesa si provvede da parte dei Ministri per gli interventi Straordinari nel Mezzogiorno, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla formalizzazione della Commissione Tecnico-scientifica, nonché della segreteria operativa di supporto alla stessa.
3. La Commissione elabora un quadro di regole, di modalità e di standard informativi volti ad assicurare la trasparenza delle procedure per l'ammissibilità delle proposte di finanziamento, individua modalità e strumenti atti ad accelerare le fasi di istruttoria e di valutazione delle proposte, esperisce possibili azioni di orientamento e di convergenza sulle iniziative dei Parchi Scientifici e Tecnologici degli interventi dell'azione organica a sostegno dell'innovazione, delle intese di programma con gli organismi nazionali di ricerca e dei contratti di programma con i gruppi industriali pubblici e privati.
4. La Commissione, inoltre, esamina le proposte ed i progetti presentati dai soggetti promotori di Parchi Scientifici e Tecnologici alle Amministrazioni partecipanti all'Intesa, redatte secondo le indicazioni di cui al comma precedente, ed esprime parere in ordine alla fattibilità delle iniziative, alla validità e coerenza delle stesse con gli obiettivi e con le finalità generali dell'Intesa, nonché in relazione ai contenuti dei singoli progetti previsti per l'attuazione delle iniziative stesse. A tali fini la Commissione predispose apposite schede informative contenenti i necessari elementi valutativi avvalendosi, ove occorra, anche di esperti e di strutture esterne di consulenza per la trattazione di specifici problemi.
5. La Commissione Tecnico-scientifica, che di norma si avvale delle strutture interne delle Amministrazioni partecipanti all'Intesa per la realizzazione di appositi studi ed azioni per l'accompagnamento, il monitoraggio e l'assistenza agli interventi di realizzazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici, può altresì proporre al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno il ricorso a consulenze esterne, secondo quanto previsto al successivo art.4, comma 2, lettera a).
6. I pareri della Commissione verranno trasmessi ai Ministri partecipanti all'intesa per l'approvazione congiunta delle iniziative, dei progetti e delle procedure di attuazione, quali Accordi di programma, Contratti di programma e altri istituti previsti dalla normativa dell'intervento Straordinario ritenuti utili per l'efficienza e l'efficacia dei risultati.

ART.4

(Risorse finanziarie e strumenti di attuazione)

1. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente Intesa di programma sono valutate, con riferimento al primo triennio 1990-1992, in 1.100 miliardi di lire da individuarsi, in relazione ai singoli strumenti di intervento, sulle leggi di bilancio dei rispettivi anni di riferimento. In particolare il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica si impegna a vincolare ai fini della presente Intesa un importo non inferiore a 600 miliardi di lire destinati, sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, alle attività da sviluppare nel Mezzogiorno ed il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno si impegna a vincolare agli stessi fini la somma di 400 miliardi di lire che graverà sui fondi assegnati a valere sulla legge n.64/1986. Il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica interverrà con disponibilità del F.I.O.. Annualmente i Ministri partecipanti all'Intesa provvederanno alla rideterminazione del fabbisogno finanziario relativo al triennio successivo.
2. Al fine di favorire, sotto gli aspetti sia strategici che gestionali, la più rispondente attuazione della presente Intesa in vista del miglior raggiungimento degli obiettivi generali, anche mediante una costante sintonia tra gli strumenti di intervento ordinario e straordinario, il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno si impegna a:
 - a. finanziare, sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al precedente art.3, studi ed analisi di fattibilità inerenti le iniziative ed i progetti di massima, azioni di promozione, di accompagnamento e di monitoraggio, nonché analisi sui

Fonti giuridiche per PST dal sito del MIUR – settembre 2004

- b. finanziare la realizzazione delle strutture ed infrastrutture di servizio dei Parchi;
 - c. assegnare priorità a progetti di iniziative, che siano localizzate nei Parchi, nell'istruttoria e nell'erogazione delle agevolazioni finanziarie e dei contributi previsti dagli artt. ex 70 TUM ed ex 2 comma 1, 2 e 13 della legge n.64/1986.
 - d. Attivare le iniziative più opportune per l'integrazione dei finanziamenti di progetti di ricerca proposti per i programmi comunitari da soggetti insediati nei Parchi e valutati positivamente dai Comitati Scientifici e Tecnici della CEE;
 - e. Sostenere gemellaggi tra Parchi del Mezzogiorno e Istituzioni similari di altri Paesi concorrendo, ove possibile, alle spese per la mobilità del personale scientifico e tecnico e per la realizzazione di programmi congiunti;
 - f. Concordare con le Regioni meridionali proponenti e/o ospitanti il Parco una quota di risorse aggiuntive, loro destinate dalla vigente legislazione dell'Intervento Straordinario (i programmi Regionali di Sviluppo), per la realizzazione di servizi logistici territoriali ed aree residenziali attrezzate che rendano qualitativamente rispondente la localizzazione del Parco;
 - g. Determinare i più opportuni interventi per il raccordo con l'azione organica a sostegno dell'innovazione dei piani annuali di attuazione già approvati o predisposti.
1. Sempre ai fini sopra specificati, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica si impegna a:
- a. finanziare programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla diffusione dell'innovazione avvalendosi dell'art.3 della legge n.46/82;
 - b. promuovere e realizzare, anche attraverso integrazioni tematiche e finanziarie dei Programmi Nazionali di Ricerca già avviati, la dislocazione nei Parchi di attività di ricerca pre-competitiva, orientata ed industriale nei settori economici ad alto contenuto scientifico innovativo rappresentati nei Parchi stessi;
 - c. finanziare programmi di alta formazione per ricercatori e tecnici di ricerca, specie in relazione ai Programmi di Ricerca promossi;
 - d. attivare tutti i più rispondenti strumenti per finanziare iniziative di ricerca e di formazione a livello nazionale ed internazionale.

HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca

D.L. 17 maggio 1996, n.265

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca

ART.5

In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, i parchi scientifici e tecnologici indicate nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, con partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n.46, e successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi

Fonti giuridiche per PST dal sito del MIUR – settembre 2004

contratti, secondo le modalità e gli strumenti previsti, per l'attuazione degli interventi, dalla stessa legge 17 febbraio 1982, n.46.

Disposizioni urgenti per il settore della ricerca

D.L. 27 maggio 1996, n.289

Disposizioni urgenti per il settore della ricerca

ART.2

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i progetti che abbiano avuto parere favorevole dal comitato tecnico scientifico nei riguardi delle linee strategiche generali e che richiedano, a giudizio dello stesso comitato, una specifica fase di studio di fattibilità ed altre indagini necessarie per la successiva definizione del progetto esecutivo, può riconoscere ai parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto 1994, un rimborso spese fino al 3 per cento dell'importo assegnato a ciascun progetto. Tali studi di fattibilità ed indagini debbono essere eseguiti entro sei mesi dalla richiesta del comitato tecnico scientifico, a pena di decadenza. Per l'esecuzione degli studi sopraindicati e la redazione del progetto esecutivo, il Ministro medesimo autorizza, contro garanzia bancaria o assicurativa, l'istituto gestore del fondo ad erogare in anticipo le suddette spese se giustificate con documentazione dei costi da sostenere.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca

Legge di conversione 5 novembre 1996, n.573

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca

ART.3-bis

Le procedure già avviate in applicazione delle delibere del Comitato tecnico scientifico per i Parchi scientifici e tecnologici di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, si concludono secondo le norme vigenti all'atto delle delibere stesse